

XVII COMUNITA' MONTANA MONTI AURUNCI

SPIGNO SATURNIA

REGOLAMENTO DEI TEMPI DI INTERVENTO CONSILIARE

ARTICOLO 1. REGOLE PER LA DISCUSSIONE DELLE PROPOSTE

1. *La discussione sugli argomenti posti all'ordine del giorno della seduta consiliare è diretta dal Presidente del Consiglio.*
2. *Il Presidente del Consiglio concede la parola ai singoli consiglieri secondo l'ordine con cui viene richiesta.*
3. *Il Presidente del Consiglio può interrompere gli interventi contenenti frasi sconvenienti o estranee all'argomento in discussione o alle attribuzioni del Consiglio e richiamare all'ordine i consiglieri che esorbitano dall'argomento in esame. Può togliere loro la parola dopo due richiami inutilmente rivolti.*
4. *Non sono ammesse discussioni in forma di dialogo fra consiglieri.*

ARTICOLO 2. INTERVENTI DEI CONSIGLIERI

1. *Ogni consigliere ha il diritto di esprimere compiutamente il proprio pensiero sull'argomento in discussione, ma non può discostarsi da esso.*
2. *Non è permesso interrompere chi parla tranne al Presidente del Consiglio per un richiamo alla legge, allo statuto, al regolamento o all'argomento.*
3. *Nessun consigliere può parlare più di due volte nel corso della discussione sullo stesso argomento. Fanno eccezione il Presidente del Consiglio e il relatore dell'argomento.*
4. *Il primo intervento e l'eventuale secondo intervento non possono superare complessivamente i dieci minuti per ogni consigliere.*
5. *La relazione introduttiva, ove svolta, non può superare i dieci minuti come pure l'eventuale replica del relatore.*
6. *Il Presidente del Consiglio qualora abbia richiamato due volte un consigliere sulla inosservanza dei tempi di intervento stabiliti nel presente articolo può togliergli la parola per l'argomento in discussione.*
7. *Per argomenti di particolare rilevanza politico-amministrativa o complessità tecnica il Presidente del Consiglio può disporre che l'esame degli stessi prescinda dai tempi di intervento di cui ai commi precedenti.*

ARTICOLO 3. DICHIARAZIONE DI VOTO

1. *Dopo la chiusura della discussione non può essere concessa la parola che per dichiarazione di voto.*
2. *Essa consiste nella esposizione dei motivi inerenti il proprio voto riguardo alla proposta da porre in votazione, fatta dai rappresentanti dei gruppi consiliari, laddove costituiti, o individualmente dai consiglieri che lo chiedano.*
3. *La dichiarazione di voto ha una durata massima di cinque minuti. Ove tale durata non sia rispettata si applica quanto previsto dal precedente articolo 2, comma 6.*
4. *Durante la votazione del provvedimento proposto nessun consigliere può chiedere la parola se non per questione relativa alla votazione medesima.*

ARTICOLO 4. NORME FINALI

1. *In caso di assenza del Presidente del Consiglio le competenze previste dal presente regolamento saranno svolte dal presidente della seduta (Vicepresidente o Consigliere più anziano).*
2. *Quanto previsto dal presente regolamento è esteso a tutti coloro che partecipano alla seduta consiliare di diritto quali assessori esterni e revisore dei conti, nonché agli altri soggetti partecipanti alla seduta consiliare.*
3. *Per quanto non previsto si rinvia al Decreto Legislativo 18 agosto n. 267 nel testo nel tempo vigente e alle altre norme di legge in merito applicabili.*